

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6540 del 07/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA NUOVA AZZIMONDI E FRIGGERI SRL DI QUATTRO CASTELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6733 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.25331/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"NUOVA AZZIMONDI E FRIGGERI Srl"** - **Quattro Castella**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"NUOVA AZZIMONDI E FRIGGERI Srl"** avente sede legale in Comune di **Quattro Castella – Via A. Vespucci n.12** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione e commercio di accessori e ricambi per macchine agricole e industriali** ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via A. Vespucci n.12** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/10354 del 06/09/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/11902 acquisito in data 11/10/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Quattro Castella con atto n.prot.9803 acquisito in data 27/09/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"NUOVA AZZIMONDI E FRIGGERI Srl"** ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via A. Vespucci n.12** – Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.DET-AMB-2016-3737 del 06/10/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"NUOVA AZZIMONDI E FRIGGERI Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e commercio di accessori e ricambi per macchine agricole e industriali** nell'impianto ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via A. Vespucci n.12** – Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.14 - VERNICIATURA AD ACQUA
EMISSIONE N.15 - VERNICIATURA AD ACQUA
EMISSIONE N.28 – VERNICIATURA AD ACQUA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Gennaio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **29 Gennaio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto

ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1÷E10	TORRINI EMISSIONE ARIA AMBIENTALE OFFICINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E11	SABBIATRICE	1100	9	8	Materiale particellare	< 10	
E12	SABBIATRICE	2000	9	12	Materiale particellare	< 10	
E14	VERNICIATURA ACQUA AD	2000	8	10	Materiale particellare COV (Come C non metanici) COV (Come C-Tot)	< 3 < 20 < 50	
E15	VERNICIATURA ACQUA AD	3000	8	10	Materiale particellare COV (Come C non metanici) COV (Come C-Tot)	< 3 < 20 < 50	(**)
E16	SALDATURA CON ROBOT	3500	9	8	Materiale particellare	< 10	(*)
	TEMPRA MANUALE STAMPI			4 h/mese	Materiale particellare COV (come C-Tot)	< 10 < 50	
E17	FORNO DA TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E18	FORNO DA TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E19	FORNO DA TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E20	FORNO DA TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E21-E22	FORNO DA TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E23	FORNO DA TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E24	VASCHE DA TEMPRA	7200	8	16	Materiale particellare COV (come C-Tot)	< 10 < 50	
E25-E27	GENERATORI DI ARIA CALDA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E26	GENERATORI DI ARIA CALDA	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E28	VERNICIATURA ACQUA AD	8500	8	16	Materiale particellare COV (Come C non metanici) COV (Come C-Tot)	< 3 < 20 < 50	(**)
E29	GENERATORE DI ARIA CALDA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E30	PULIVAPOR	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E31	FORNO TEMPRA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E32	VASCHE DA TEMPRA	8000	9	8-10	Materiale particellare COV (come C-Tot)	< 10 < 50	
E34	RINVENIMENTO	3000	9	21	Materiale particellare COV (come C-Tot)	< 10 < 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E35	RINVENIMENTO	3000	9	15	Materiale particellare COV (come C-Tot)	< 10 < 50	
E36	TEMPRA AD INDUZIONE	4000	9	10	Materiale particellare COV (come C-Tot)	< 10 < 50	
E37	TAGLIO AL PLASMA - GRANIGIATURA	10500	9	15	Materiale particellare	< 10	
E38	GENERATORE DI ARIA CALDA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E39	CAPPA SU SCARICO LAMINAZIONE A CALDO	3000	9	16	Materiale particellare	< 10	
E40	GRANIGLIATRICE A TAVOLA ROTATIVA	2400	9	16	Materiale particellare	< 10	
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) Per tale emissione, trattandosi di modifica dell'espressione delle concentrazioni di COV, sdoppiati in COV (C-Tot) e COV (C non metanici) la Ditta é tenuta ad effettuare un solo campionamento del parametro COV in entrambe le forme in fase di collaudo previsto dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Totale) e dei COV (come C non metanici) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 3) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 4) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti all'acqua é fissato in quantità minore o uguale a **185 Kg/g**.
- 5) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 6) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti dovranno essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente:
 - applicazione manuale 0,4/0,6 m/s
 - applicazione automatica 0,3/0,4 m/s

- 7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.24 - 32 - 34 - 35 - 36 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.11 - 12 - 14 - 15 - 16 (saldatura con robot) - 28 - 37 - 39 - 40;
- 8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto n.prot.10354 del 06/09/2017.
- 10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06

- Le acque reflue provenienti dall'insediamento sono costituite dalle acque reflue di tipo domestico provenienti dai servizi igienici dello stabilimento produttivo in cui lavorano 58 addetti, dall'annessa abitazione costituita da tre alloggi, dalle acque bianche convogliate nella rete di allontanamento dei pluviali e dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali, dove non vengono svolti processi produttivi. In tale situazione, le acque di dilavamento non necessitano di trattamento e di autorizzazione per il loro punto di scarico. E a tale regime sono ascrivibili anche le acque bianche.
- Lo stabilimento apporta un carico organico pari a 29 AE, mentre l'abitazione apporta un carico organico pari a 13 AE, per un totale di 43 AE.
- Il trattamento dei reflui avviene attraverso pretrattamenti effettuati con 3 fosse Imhoff ed 1 fossa settica, posizionati in serie e che ricevono 3 diverse linee di scarico, per poi immettersi nell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale di tipo OT da 40/50 AE.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite due pozzi, uno ad uso domestico ed uno ad uso industriale, per un quantitativo prelevato di circa 1.660 m³/anno.
- Il corpo idrico recettore è il Rio Moreno.

Prescrizioni

1. I sistemi di trattamento devono essere integrati ed adeguati alle indicazioni della Delibera di G.R. n. 1053/2003, a tale scopo la Ditta deve installare un pozzetto degrassatore a servizio dello scarico delle cucine, prima dell'immissione dei reflui al trattamento di sedimentazione e depurazione; visto che trattasi di fabbricato ed impiantistica esistente, la Ditta potrà assolvere alla prescrizione mediante modifica di una delle fosse esistenti (se riceve tutti gli scarichi delle cucine), o in alternativa, posizionando un degrassatore a valle dei trattamenti primari (Imhoff e settica), prima del trattamento depurativo finale. A tale fine, sia presentata una nuova planimetria fognaria all'atto del rilascio dell'AUA, con le modifiche richieste.
2. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente e di oli minerali.
4. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
5. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
6. A monte dello scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo ed ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA ed indicato in modo visibile.
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.

8. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti svolgendo periodici interventi di manutenzione, pulizia e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
10. I rifiuti derivanti a tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente, inclusi eventuali titoli abilitativi per la loro realizzazione.
13. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.